

Comune di Rogolo

Provincia di Sondrio



**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI
NOLEGGIO CON CONDUCENTE
SVOLTO MEDIANTE AUTOBUS**

Approvato dal Consiglio Comunale
con atto n.21 in data 29.09.2009

CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS

Art. 1

Definizione del servizio

1. Il noleggio autobus con conducente è quel servizio esercitato da imprenditori privati o pubblici a vantaggio della domanda aggregata di mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autobus immatricolati secondo la vigente normativa.

Art. 2

Disciplina del servizio

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente è disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento.
2. Eventuali tematiche non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle norme comunitarie, dalle leggi dello Stato e della Regione Lombardia, dagli usi e dalle consuetudini.

Art. 3

Condizioni d'esercizio

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato alla titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal comune.
2. L'autorizzazione è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle altre normative vigenti.
3. Qualora per l'esercizio di noleggio si adotti la forma della persona giuridica (s.p.a., s.r.l. etc.), le autorizzazioni devono sempre essere intestate a singole persone fisiche anche quando sono conferite alla società in qualità di dotazione d'impianto.
4. Ogni autorizzazione consente l'immatricolazione di un solo autobus.
5. L'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
6. Il titolare deve avere la disponibilità di una rimessa, agibile a norma di legge, presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza, nell'ambito del territorio comunale.
7. Gli autobus in servizio da noleggio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore una targa con la scritta "noleggio" unitamente agli stemmi della Regione Lombardia e del Comune, i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura "NCC" con riprodotti, ai lati, gli stemmi di Regione e Comune ed in basso il numero della licenza. La foggia della scritta noleggio e della targa posteriore sono quelle stabilite dalle norme nazionali e/o regionali; in mancanza di norme specifiche dovranno essere osservate le disposizioni impartite dall'ufficio comunale competente.
8. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell'autorizzazione, da un suo collaboratore familiare (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo - art. 230 bis del C. C.), o da un suo dipendente.
9. Il titolare dell'autorizzazione trasmette all'ufficio comunale competente l'elenco dei dipendenti o collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L'elenco è allegato in copia autentica all'autorizzazione e contiene i dati anagrafici, la posizione assicurativa e previdenziale di ogni dipendente o collaboratore.
10. Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica ed assicurativa.

Art. 4**Numero delle autorizzazioni**

1. Il Consiglio Comunale stabilisce il numero delle autorizzazioni da rilasciare tenuto conto:
 - a. dell'offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
 - b. della popolazione residente nel Comune e nel comprensorio;
 - c. dei centri scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
 - d. dell'offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale.
2. Il Responsabile del servizio è incaricato dell'istruttoria relativa ed allo stesso sono demandate le comunicazioni, in relazione ad eventuali fenomeni di incremento della mobilità o eccedenze del contingente.

Art. 5**Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea**

1. Nei casi di necessità accertati dalla Giunta Comunale, gli autobus immatricolati in servizio da noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari, integrativi o sostitutivi dei servizi di linea.
2. Nel rispetto della vigente normativa, l'autorizzazione per i servizi sussidiari o integrativi viene concessa in presenza di una convenzione, tra il concessionario della linea ed il noleggiatore.
3. Nel rispetto della vigente normativa, i servizi sostitutivi sono autorizzati in seguito a dismissione o riduzione dei servizi di linea, sia urbani che extraurbani e sono organizzati secondo le modalità che all'uopo indicate dalla Giunta Comunale.
4. Gli autobus in servizio sostitutivo recano sul parabrezza anteriore, sul lunotto posteriore e sulla fiancata destra un cartello luminoso amovibile, di tipo omologato dal competente Ufficio comunale, recante la dizione "Servizio sostitutivo", l'indicazione del percorso, del capolinea di destinazione e della tariffa (il cartello deve essere del tipo a messaggio variabile e viene applicato all'inizio del turno per essere rimosso a fine servizio).

Art. 6**Operatività del servizio**

1. Il servizio di noleggio autobus con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da Stati delle Comunità Europee è concessa l'acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.
3. Il prelevamento dell'utenza ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dalla sede del vettore o da diverso luogo convenuto.

Art. 7**Commissione comunale per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni**

1. Per la valutazione delle problematiche connesse all'organizzazione ed all'esercizio del servizio, all'applicazione del regolamento ed all'assegnazione delle autorizzazioni, il Sindaco provvede, entro sei mesi dall'approvazione del presente regolamento, alla nomina di un'apposita Commissione così composta:
 - a. dal Segretario Comunale in funzione di Presidente;
 - b. dal Comandante o da altro membro della polizia municipale;
 - c. da un esperto del settore;

- d. da due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
- e. da un rappresentante designato dalle associazioni degli utenti;
2. Funge da segretario della commissione un dipendente comunale all'uopo designato dal segretario comunale.
3. I componenti della commissione possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.
4. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente convoca la Commissione e stabilisce l'ordine del giorno. Il Presidente è altresì tenuto a riunire la Commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti e sottoscritta da almeno due dei suoi componenti.
5. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Ai fini dell'assegnazione delle autorizzazioni secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la Commissione svolge i seguenti compiti:
 - f. redige il bando di concorso secondo quanto prescritto all'articolo 11;
 - g. esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull'ammissione dei candidati;
 - h. procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all'articolo 12 e redige la graduatoria di merito;
 - i. trasmette la graduatoria al Responsabile del Servizio per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
7. La Commissione dura in carica quanto la Giunta comunale.
8. Quando per due sedute consecutive la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza del numero legale, è facoltà dell'Amministrazione procedere, a prescindere dal parere stesso, sulle pratiche rimaste inevase.
9. Qualora il comune sia dotato, o adotti, anche il regolamento per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura, il Sindaco può nominare una sola commissione comunale per il servizio di noleggio con conducente.

CAPO II

LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORI

Art. 8

Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus

1. L'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a. idoneità alla professione acquisita ai sensi del decreto legislativo 22/12/2000, n. 395;
 - b. titolarità di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autobus impiegato in servizio da noleggio;
 - c. disponibilità nel territorio comunale di idonea struttura per la rimessa di tutti gli autobus, secondo i parametri e le norme vigenti in materia.

Art. 9

Accesso alla professione

1. L'acquisizione dell'idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autobus da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani ed equiparati, dei requisiti dell'onorabilità, della capacità finanziaria e dell'idoneità

professionale ai sensi del D.Lgs 22.12.2000, n. 395 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2005, n. 161 e successive modificazioni.

2. Tali requisiti sono richiesti in capo ai soggetti previsti nel decreto legislativo 22.12.2000, n. 395 ed il loro possesso costituisce il presupposto inderogabile all'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio del noleggio con conducente mediante autobus.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

Art. 10

Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di concorso per titoli.
2. Il bando è indetto entro sessanta giorni dal momento in cui si sono rese disponibili presso il Comune una o più autorizzazioni per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione ed è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia ed all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 11

Contenuti del bando

1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:
 - a. numero delle autorizzazioni da assegnare;
 - b. elencazione dei titoli oggetto di valutazione ai fini dell'assegnazione;
 - c. indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
 - d. indicazione del termine per la presentazione delle domande;
 - e. indicazione del termine di chiusura delle operazioni di scrutinio da parte dell'apposita Commissione di cui all'articolo 7;
 - f. schema di domanda per la partecipazione al concorso.

Art. 12

Titoli oggetto di valutazione

1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'esercizio del servizio da noleggio autobus, la Commissione di cui all'articolo 7 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è assegnato il punteggio a fianco indicato:

Art. 13

Condizioni, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

1. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dimostrazione del possesso dei seguenti requisiti:
 - cittadinanza del titolare o legale rappresentante dell'Impresa di uno Stato dell'Unione Europea;
 - sede legale o principale organizzazione aziendale nel Comune di Rogolo o in altro Comune della provincia di Sondrio;
 - iscrizione al Registro delle Ditte tenuto dalla Camera di Commercio o all'Albo delle Imprese Artigiane;
 - il titolare o legale rappresentante o ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, nonché la persona che dirige l'attività di trasporto dell'Impresa e l'Impresa stessa non devono essere incorsi in revoche o decadenze di precedenti licenze rilasciate sia dal Comune di Rogolo che da altri Comuni, né essere titolari di licenza taxi;
 - dimostrazione della disponibilità di idonea struttura per la rimessa di tutti gli autobus;

- disponibilità documentata di un numero di dipendenti in rapporto al numero ed alla tipologia degli autobus immatricolati, che comunque non deve essere inferiore al 70% del numero complessivo di autobus di cui è intestatario il titolare o l'Impresa;
 - possesso del requisito dell'onorabilità da parte del titolare o del legale rappresentante o di ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, nonché della persona che dirige l'attività di trasporto dell'Impresa ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 395/2000 e successive modificazioni;
 - possesso del requisito dell'idoneità finanziaria che consiste nella disponibilità, documentata, di risorse finanziarie in misura non inferiore a € 50.000, qualora l'Impresa abbia la disponibilità, a qualunque titolo, fra quelli consentiti, di un autobus e € 5.000 per ogni autobus supplementare;
 - possesso del requisito dell'idoneità professionale da parte del titolare o di uno dei legali rappresentanti o di un membro del Consiglio di Amministrazione o da un dipendente dell'Impresa con relative attribuzioni espressamente conferite.
2. Il Responsabile del Servizio verifica il possesso dei requisiti di cui sopra e provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 60 gg. dalla data di presentazione dell'istanza o integrazione della stessa.

Art. 14**Validità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione d'esercizio avrà efficacia fino a quando non sarà sostituita, con le modalità definite dalla legge regionale, con le autorizzazioni previste dalla L. 218/2003.
2. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento.

Art. 15**Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. Su richiesta del titolare è consentito il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio, per atto tra vivi, in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
 - a. essere assegnatario dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b. aver compiuto sessant'anni;
 - c. essere diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.Le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle ditte individuali.
2. Il trasferimento dell'autorizzazione comunale d'esercizio "mortis causa" è autorizzato a favore degli eredi cui è consentito altresì, in mancanza del prescritto requisito di idoneità professionale, l'esercizio provvisorio dell'impresa per la durata di un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 395/2000, articolo 10. Trascorsi diciotto mesi dall'apertura della successione senza che si sia perfezionato tra gli eredi un accordo sull'indicazione del nuovo titolare o nel caso in cui il titolare designato non abbia acquisito il prescritto attestato di capacità professionale, l'autorizzazione è revocata e messa a concorso.
3. Il responsabile del servizio competente dispone il trasferimento dell'autorizzazione per atto tra vivi o "mortis causa" subordinatamente al verificarsi delle seguenti condizioni
 - il contratto di cessione deve essere registrato ed una copia depositata presso il competente ufficio comunale;

- la dichiarazione di successione (qualora sussista l'obbligo alla sua presentazione) deve essere depositata presso il competente ufficio comunale unitamente all'indicazione dell'eventuale soggetto terzo, diverso dall'erede, a cui volturare l'autorizzazione;
 - il cessionario deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
4. Il titolare che abbia trasferito l'autorizzazione deve attendere cinque anni prima di poter concorrere ad una nuova assegnazione o procedere all'acquisto di una nuova autorizzazione nel Comune.

CAPO IV

L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 16

Caratteristiche degli autobus

1. Il servizio è esercitato con autobus aventi caratteristiche definite dal codice della strada e dalle normative vigenti in materia..

Art. 17

Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio

1. Nel caso di assegnazione dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio o dalla volturazione del titolo.
2. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, al competente ufficio comunale.
3. La Giunta comunale stabilisce particolari modalità di esercizio del trasporto, tenuto conto, dell'ambito territoriale in cui viene prodotto il servizio.

Art. 18

Locazione dell'autobus

1. La Giunta comunale, in relazione a specifiche e motivate esigenze del mercato, può autorizzare la locazione dell'autobus privo di conducente ad altro vettore abilitato al trasporto di viaggiatori su strada per un periodo non superiore ad un mese nell'arco dell'anno. La locazione può essere prorogata solo nel caso in cui l'autobus venga impiegato in servizi di linea.

Art. 19

Comportamento del noleggiatore durante il servizio

1. Nell'esercizio della propria attività il noleggiatore, i suoi collaboratori o dipendenti hanno l'obbligo di:
 - a. comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
 - b. prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
 - c. presentare e mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo;
 - d. predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria al mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
 - e. consegnare al competente ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - f. curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
 - g. mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo del veicolo con particolare riguardo al cronotachigrafo ed al contachilometri;

- h. rilasciare al cliente la fattura, o l'eventuale scontrino attestante il prezzo pagato per il trasporto;
 - i. tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento ed esibirlo a chi ne abbia interesse.
2. Nell'esercizio della propria attività al noleggiatore, al suoi collaboratori o dipendenti è vietato:
- j. far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno ordinato la corsa. Il presente divieto non opera per i servizi di cui all'articolo 5;
 - k. portare animali propri in vettura;
 - l. interrompere il servizio di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del committente o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
 - m. chiedere compensi aggiuntivi rispetto alla tariffa contrattata;
 - n. rifiutare il trasporto del bagaglio al seguito nei limiti di capienza del veicolo;
 - o. rifiutare il trasporto dei supporti destinati ad assicurare o favorire la mobilità dei portatori di handicap.

Art. 20**Comportamento degli utenti**

1. Agli utenti del servizio è fatto divieto di:
- a. fumare in vettura;
 - b. gettare oggetti dai veicoli sia fermi che in movimento;
 - c. pretendere il trasporto di merci o altro materiale diverso dal bagaglio al seguito;
 - d. pretendere che il trasporto venga reso in violazione alle norme di sicurezza previste dal vigente codice della strada.

Art. 21**Personale di guida e collaboratori familiari**

- 1. Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo quanto previsto dal vigente codice della strada.
- 2. I titolari di autorizzazione all'esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione del coniuge, dei parenti entro il terzo grado e degli affini entro il secondo, purché in possesso dei prescritti requisiti di legge.

Art. 22**Interruzione del trasporto**

- 1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria al mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare il veicolo pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Art. 23**Trasporto handicappati**

- 1. Il noleggiatore ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
- 2. Il trasporto delle carrozzine e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è effettuato gratuitamente.

Art. 24

Tariffe

1. Le tariffe sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi fissati dalla Giunta Comunale, su proposta della Commissione di cui all'articolo 7, e tenuto conto della potenza e del tipo dell'autobus.

Art. 25

Cronotachigrafo e contachilometri

1. I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.
2. I guasti al cronotachigrafo ed al contachilometri devono essere immediatamente riparati. del guasto al contachilometri in corso di viaggio deve essere informato il cliente ed il competente ufficio comunale.

Art. 26

Impiego di tecnologie innovative

1. Sul veicolo è consentito l'impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare l'offerta di trasporto.

Art. 27

Responsabilità nell'esercizio del servizio

1. Eventuali responsabilità derivanti dall'esercizio dell'autorizzazione sono imputabili unicamente al titolare della stessa, al suo collaboratore familiare od al suo dipendente.

Art. 28

Reclami

1. Eventuali reclami sullo svolgimento dei servizio sono indirizzati all'apposito ufficio comunale o agli organi addetti alla vigilanza che, esperiti gli accertamenti del caso, informano la Giunta comunale sui provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l'adozione.
2. All'interno di ogni autobus è esposto, in posizione ben visibile, l'indirizzo ed il numero di telefono degli uffici a cui indirizzare i reclami.

CAPO V

VIGILANZA SUL SERVIZIO

Art. 29

Addetti alla vigilanza

1. La vigilanza sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento demandata alla polizia municipale ed agli ufficiali ed agenti di polizia.

Art. 30

Idoneità dei mezzi al servizio

1. La polizia municipale dispone annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio in ottemperanza alle direttive impartite dalla Giunta comunale.
2. La polizia municipale certifica l'idoneità del veicolo o detta le prescrizioni utili al suo ottenimento.

3. Gli autoveicoli destinati al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente devono rispettare i seguenti limiti di anzianità:
 - a. nel caso di immissione in servizio, non superiore ai dieci anni dalla data della prima immatricolazione;
 - b. per il mantenimento in servizio, non superiore ai diciassette anni dalla data della prima immatricolazione, salvo eventuali deroghe annuali concesse in sede di visita di controllo e prorogabili sino ad un massimo di cinque anni.
4. Le procedure di cui ai commi 1) 2) e 3) si applicano anche nel caso di sostituzione del veicolo.

Art. 31

Sanzioni

1. Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento, che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave specifica sanzione, sono così punite:
 - a. con sanzione amministrativa pecuniaria;
 - b. con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.
2. Si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00 per le seguenti violazioni:
 - a. violazione dell'articolo 3, comma 5, sostanziata dalla mancanza dell'autorizzazione a bordo del mezzo;
 - b. violazione dell'articolo 3, comma 7, relativa alla mancata esposizione sul mezzo dei prescritti contrassegni di riconoscimento;
 - c. violazione agli obblighi di cui all'articolo 5, consistente nell'esercizio non autorizzato di un servizio integrativo del servizio di linea;
 - d. acquisizione di servizi nel territorio comunale da parte di noleggiatori provenienti da Comuni che non riconoscono la condizione di reciprocità prevista dall'articolo 6 comma 2;
 - e. mancata comunicazione della sospensione del servizio di cui all'articolo 17, comma 2;
 - f. violazione degli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, punti d), g), h), ed i);
 - g. mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 19, comma 2, punti da a) ad f);
 - h. mancato rispetto dei divieti di cui all'articolo 20, comma 1, punti a) e b);
 - i. mancata segnalazione di guasti al contachilometri, così come prevista dall'articolo 25, comma 2;
 - j. mancata esposizione all'interno della vettura dell'indirizzo e del numero di telefono degli uffici comunali a cui indirizzare i reclami, così come previsto dall'articolo 28, comma 2;
3. La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal responsabile del servizio.
4. La Giunta comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al comma 2.

Art. 32

Rinuncia all'autorizzazione

1. Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione deve presentare istanza scritta di rinuncia al competente ufficio comunale.

Art. 33

Sospensione dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale d'esercizio è sospesa dal Responsabile del servizio, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a sei mesi nei seguenti casi:
 - a. violazione di norme del codice della strada tali da compromettere l'incolumità dei passeggeri trasportati (la sanzione è applicabile nel caso in cui siano derivati danni ai passeggeri trasportati);
 - b. violazione delle norme sulla guida dei mezzi così come previste dall'articolo 3, comma 8;
 - c. violazione delle norme che regolano il trasporto degli handicappati così come previste all'articolo 23;
 - d. violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'articolo 31, comma 2;
 - e. violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività di noleggio.
2. La sospensione viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 34

Revoca dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio dispone la revoca dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - a. quando in capo al titolare dell'autorizzazione vengano a mancare i requisiti per l'esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada così come previsto dalle norme vigenti;
 - b. quando il titolare dell'autorizzazione svolga attività giudicate incompatibili con quella di noleggiatore ai sensi dell'articolo 13, comma 7;
 - c. per violazione delle norme sulla trasferibilità delle autorizzazioni così come previste all'articolo 15;
 - d. a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'articolo 33;
 - e. per un mese, anche non consecutivo, di ingiustificata sospensione del servizio;
 - f. per motivi di pubblico interesse.
2. La revoca viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 35

Decadenza dell'autorizzazione

1. Il Responsabile del servizio, dispone la decadenza dell'autorizzazione per mancato inizio del servizio.
2. Per mancato inizio del servizio si intende anche l'inadempimento agli obblighi di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese nei termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1.
3. La decadenza viene comunicata all'ufficio provinciale della motorizzazione civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Art. 36

Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di rinuncia, sospensione, decadenza e revoca dell'autorizzazione

Art. 37

Irrogazione delle sanzioni

1. Le sanzioni di cui al capo V sono irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare di quanto previsto dalla Legge. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modificazioni.

Art. 38

Abrogazione norme precedenti

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento comunale si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione comunale.

Art. 39

Entrata in vigore e adeguamento del presente regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la sua approvazione e pubblicazione all'Albo pretorio nei modi e nei termini di legge.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente adeguate alle eventuali modifiche introdotte dalla normativa sopravvenuta.

INDICE		
art.	Contenuto dell'articolo	pagina
CAPO I – IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON AUTOBUS		
1	Definizione del servizio	2
2	Disciplina del servizio.....	2
3	Condizioni d'esercizio.....	2
4	ABROGATO	3
5	Servizi sussidiari, integrativi e sostitutivi del trasporto di linea	3
6	Operatività del servizio.....	3
7	ABROGATO	3
CAPO II – LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE		
8	Requisiti per l'esercizio della professione di noleggiatore d'autobus	4
9	Accesso alla professione.....	4
CAPO III – L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO		
10	ABROGATO	5
11	ABROGATO	5
12	ABROGATO	5
13	Condizioni, assegnazione e rilascio dell'autorizzazione	5
14	Validità dell'autorizzazione	6
15	Trasferibilità dell'autorizzazione	6
CAPO IV – L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO		
16	Caratteristiche degli autobus.....	7
17	Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio	7
18	Locazione dell'Autobus.....	7
19	Comportamento del noleggiatore durante il servizio.....	7
20	Comportamento degli utenti.....	8
21	Personale di guida e collaboratori familiari	8
22	Interruzione del trasporto.....	8
23	Trasporto degli handicappati	8
24	Tariffe.....	9
25	Cronotachigrafo e contachilometri.....	9
26	Impiego di tecnologie innovative.....	9
27	Responsabilità nell'esercizio del servizio.....	9
28	Reclami.....	9
CAPO V – VIGILANZA SUL SERVIZIO		
29	Addetti alla vigilanza	9
30	Idoneità dei mezzi al servizio.....	9
31	Sanzioni	10
32	Rinuncia all'autorizzazione.....	10
33	Sospensione dell'autorizzazione.....	11
34	Revoca dell'autorizzazione.....	11
35	Decadenza dell'autorizzazione.....	11
36	Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione	11
37	Irrogazione delle sanzioni.....	12
38	Abrogazione norme precedenti.....	12
39	Entrata in vigore e adeguamento del presente regolamento.....	12

APPENDICE

- **D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395**

Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2000, n. 303, supplemento ordinario, come modificato dal decreto legislativo 28 dicembre 2001, n. 478 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 febbraio 2002, n. 36

- **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2005, n. 161**

Regolamento di attuazione del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, modificato dal decreto legislativo n. 478 del 2001, in materia di accesso alla professione di autotrasportatore di viaggiatori e merci.